



# Comune di VALFORNACE (MC)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 – Cap. 62031

Tel. 0737/44126 - P.IVA e Codice Fiscale 01932550435

e\_mail: [protocollo@comune.valfornace.mc.it](mailto:protocollo@comune.valfornace.mc.it) – pec: [comune.valfornace@emarche.it](mailto:comune.valfornace@emarche.it)

Sito internet: [www.comune.valfornace.mc.it](http://www.comune.valfornace.mc.it)

---

# STATUTO

## DEL COMUNE DI

# VALFORNACE (MC)

Approvato con deliberazione di Consiglio del Comune di Pievebovigliana n. 19 del 09/08/2016

Approvato con deliberazione di Consiglio del Comune di Fiordimonte n. 13 del 09/08/2016

## **CAPO I**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### **ART. 1 - IL COMUNE**

1. Il Comune di Valfornace, Ente Locale autonomo, nato dalla fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. È elemento costitutivo della Repubblica Italiana e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

2. È dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 3. Si avvale della propria autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

#### **ART.2 - IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA, IL BOLLO**

1. Il territorio del Comune di Valfornace è il risultato della fusione dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, di cui vengono riconosciuti la soggettività storica, culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria, nonché se ne confermano, tutelano e garantiscono, le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio.

2. Il territorio comunale si estende per 48,62 kmq e confina con i Comuni di Fiastra, Cessapalombo, Caldarola, Camerino, Muccia, Pievetorina e Visso.

3. La sede del Comune è nel palazzo municipale di Pievebovigliana. Presso di essa si riuniscono, di norma, il Consiglio, la Giunta, le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede o presso la sede di uno dei Municipi.

4. In occasione delle riunioni del Consiglio comunale vengono esposte, all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia.

5. Le caratteristiche dello stemma del comune verranno definite con successivo atto del Consiglio Comunale.

6. Associazioni, Gruppi ed Enti operanti sul territorio comunale possono essere autorizzati all'uso dello stemma comunale in occasione di manifestazioni, cerimonie ed iniziative di rilevante interesse comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

7. Il bollo, a secco o in gomma, reca lo stemma del Comune e la sua denominazione. Lo stesso serve ad identificare e certificare, se apposto, l'autenticità degli atti.

#### **ART.3 - PRINCIPI**

1. Il Comune di Valfornace riconosce i seguenti principi quali ispiratori della propria azione:

a) salvaguardare e consolidare la cultura della pace, i valori di libertà, democrazia e solidarietà, patrimonio del Comune di Valfornace;

- b) valorizzare, incrementare e tutelare il patrimonio artistico, storico e culturale del Comune, promuovere e stimolare tutte quelle iniziative pubbliche e private che, senza fini di lucro, siano finalizzate a tali scopi;
- c) tutelare i valori paesaggistici del territorio comunale, sviluppandone le risorse ambientali e naturali al fine di garantire una migliore qualità della vita e riconoscendone il patrimonio archeologico, storico e artistico, come beni della comunità da tutelare nell'attività di governo del territorio;
- d) promuovere ed incentivare le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia del Comune, la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali;
- e) sviluppare e consolidare un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della salute anche in collaborazione con i privati e le associazioni di volontariato intesa come crescita individuale che si realizza con il coinvolgimento interpersonale nelle condizioni di bisogno e come sistema integrato di sicurezza sociale e tutela attiva della persona;
- f) favorire, nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche, le aggregazioni sociali, sportive e religiose e sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale;
- g) consolidare il principio della collaborazione con gli Enti locali, partecipando nei modi e limiti consentiti dall'ordinamento statale, a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni, nonché analoghe istituzioni di altri Stati;
- h) operare per garantire la sicurezza dei cittadini coinvolgendo tutte le forze che hanno il compito di vigilanza, di controllo e di prevenzione contro la criminalità;
- i) attribuire all'acqua la qualificazione di bene comune e considerare l'accesso all'acqua come diritto fondamentale e universale della persona umana;
- l) considerare i suoli naturali e quelli agricoli come beni della comunità in quanto elementi non sostituibili per la conservazione della biodiversità e per il soddisfacimento dei fabbisogni primari connessi alla sicurezza alimentare e perseguirne la tutela nell'attività di governo del territorio;
- m) promuovere la coesione della comunità e la piena integrazione tra tutti i cittadini che la vivono attraverso la valorizzazione della cultura della solidarietà, della reciprocità, dell'operosità, della responsabilità verso gli altri ed i beni comuni.

## **CAPO II**

### **FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE**

#### **ART. 4 - LE FUNZIONI DEL COMUNE**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale.
2. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni in ambiti territoriali adeguati, o per determinati specifici settori di servizi e di attività, attua forme sia di partecipazione sia di cooperazione con altri Comuni ed altri Enti Pubblici e privati.
3. Compete, inoltre, all'Amministrazione locale l'esercizio della potestà sanzionatoria concernente il rispetto dovuto ai regolamenti e ordinanze comunali.

## **ART. 5 – COMPITI E PROGRAMMAZIONE**

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
2. Il Comune, secondo il principio di sussidiarietà, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, valorizza il collegamento e coordinamento con le istituzioni pubbliche, associazioni ed enti attivi sul territorio

## **CAPO III GLI ORGANI DEL COMUNE**

### **ART. 6 - GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE**

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

### **ART. 7 – IL CONSIGLIO COMUNALE – ELEZIONE E DURATA**

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica e il numero dei consiglieri nonché il suo scioglimento sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo; dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio adotta gli atti urgenti ed improrogabili.

### **ART. 8 -IL CONSIGLIO COMUNALE: COMPETENZE**

1. Il Consiglio comunale, organo rappresentativo dell'intera Comunità locale, esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti fondamentali ed i Regolamenti di cui la Legge gli attribuisce la competenza. Verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco o dei singoli Assessori.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria disciplinate da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

### **ART.9 - CONSIGLIO COMUNALE: CONVOCAZIONE**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Su richiesta dei soggetti di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio convoca Consigli comunali aperti alla partecipazione dei cittadini, nei quali i presenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del consiglio, possono prendere la parola.

## **ART. 10 - CONSIGLIO COMUNALE: FUNZIONAMENTO**

1. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.
2. I Presidenti delle Municipalità partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola, con diritto di iniziativa ma senza diritto di voto.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi nei quali, per Legge o Regolamento, esse siano dichiarate segrete.
4. Il Consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari.
- 5 Il regolamento sul funzionamento del Consiglio dovrà prevedere, tra l'altro, i seguenti principi fissati in questo statuto: a) la consegna ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, dall'avviso di comunicazione con l'elenco degli oggetti da trattare, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, utilizzando all'uopo ogni mezzo di trasmissione (posta, fax, e preferibilmente mail) che documenti l'invio; in caso di urgenza la consegna dovrà avere luogo almeno 24 ore prima dell'adunanza; b) la validità della riunione con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, eventualmente arrotondata per eccesso, in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco, in seconda convocazione c) il deposito, un giorno prima di ciascuna seduta, delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno. d) la determinazione del tempo da dedicare per ogni seduta alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e del tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto; e) i casi e le modalità per la convocazione in forme aperte alla partecipazione diretta dai cittadini.

## **ART. 11 - LE COMMISSIONI TEMPORANEE SPECIALI**

5. Il Consiglio Comunale, ai fini del raggiungimento di specifici obiettivi statutari e programmatici può istituire apposite commissioni speciali, delle quali possono far parte anche i cittadini. La relativa deliberazione istitutiva dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

## **ART.12 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché delle sue aziende, istituzioni od enti dipendenti o partecipati/e, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Possono, inoltre, su materia di competenza del Consiglio Comunale predisporre proposte di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio stesso.
3. Si costituiscono in gruppi la cui disciplina e modalità di costituzione sono demandati al Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
4. Ciascun Consigliere e ciascun gruppo politico può presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze, ordini del giorno e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. La disciplina delle istanze di cui al presente comma è demandata al Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
5. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare alle sedute degli Organismi di cui sono membri, garantendo la puntualità, la presenza e la correttezza nel comportamento improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione e nel rispetto dell'art.78 del D.Lgs.267/2000.
6. I Consiglieri comunali assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione possono essere dichiarati decaduti, previa diffida, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
7. Le dimissioni di un consigliere sono regolate dall'art. 38, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

### **ART. 13 - LA GIUNTA COMUNALE: FUNZIONI**

1. E' organo di governo e risponde del proprio operato di fronte al Consiglio Comunale.
2. Adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco e collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.

### **ART. 14 – LA GIUNTA COMUNALE: COMPOSIZIONE**

1. E' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori entro il numero massimo stabilito dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i generi.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale, purché abbiano i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale in conformità alle Leggi vigenti. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze.

### **ART. 15 - LA GIUNTA: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. L'attività della Giunta è collegiale e gli assessori ne sono conseguentemente responsabili.
2. Le competenze dei singoli assessori sono stabilite dal sindaco tramite atto formale, successivamente notificato agli Assessori, dandone anche comunicazione al Consiglio Comunale.
3. Con le stesse modalità il Sindaco deve conferire ad uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di assicurare la propria sostituzione in caso di assenza o impedimento.
4. Le attribuzioni di cui ai commi precedenti possono essere modificate in qualsiasi momento con le stesse procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

### **ART. 16 - LA GIUNTA: ADUNANZE E DELIBERAZIONI**

1. È convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che cura la redazione del verbale e, se richiesti, anche i Responsabili degli uffici e dei servizi. Può essere altresì invitato a partecipare il revisore dei conti e, comunque, chiunque la cui presenza sia ritenuta utile al fine dell'attività della Giunta stessa.
4. Svolge il proprio ruolo attraverso attività programmatica, atti deliberativi, comunicazioni, atti di indirizzo e direttive.

### **ART. 17 - LA GIUNTA: DIMISSIONI, DECADENZA, REVOCA E SURROGA DEI SINGOLI ASSESSORI**

1. La decadenza dalla carica di assessore per le cause previste dalla legge o per sopraggiunta incompatibilità è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.
2. In caso di revoca, dimissioni, decadenza o decesso di un assessore, il Sindaco ne dà comunicazione nella prima adunanza del Consiglio Comunale successiva all'evento.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti ed anche in quella di temporaneo impedimento di un Assessore, le attribuzioni conferite sono avocate dal Sindaco o assegnate ad altro Assessore fino alla surroga o alla reintegrazione.

### **ART. 18 – IL SINDACO: ELEZIONE, NOMINA DELLA GIUNTA E PROGRAMMA DI GOVERNO**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni stabilite dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione ed è investito delle relative funzioni.
3. Nella prima seduta del Consiglio comunale il Sindaco presta ad esso giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".
4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali indica anche il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
6. Il Sindaco entro 180 giorni dal suo insediamento convoca il Consiglio Comunale per la presentazione e approvazione delle linee programmatiche di mandato.
7. Ciascun consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo emendamenti nei modi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

#### **ART. 19 - IL SINDACO: COMPETENZE**

1. È l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Egli deve, inoltre, provvedere a riferire al Consiglio Comunale sull'adeguamento e sull'attuazione delle linee programmatiche.
2. Esercita le funzioni che gli vengono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti.
4. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale ed adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti secondo quanto stabilito dall'art.54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Si costituisce in giudizio quale rappresentante istituzionale del Comune.

#### **ART. 20 - MOZIONE DI SFIDUCIA**

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

#### **ART. 21 – DIMISSIONI, IMPEDIMENTO E DECADENZA DEL SINDACO**

1. In caso di impedimento permanente o decadenza del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

#### **ART.22 - FORME DEI PROVVEDIMENTI SINDACALI**

1. Il Sindaco, oltre al potere di emettere ordinanze, può emanare decreti nei limiti consentiti dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.

## **CAPO IV MUNICIPI**

### **ART. 23- ISTITUZIONE DEI MUNICIPI**

Il Comune di Valfornace istituisce i Municipi ai sensi degli articoli 15 e 16 del D. L.vo 267/2000 e dell'articolo 12 della L.R. 10/95.

2. I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano la comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Valfornace e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia, altresì, azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne perseguendo l'obiettivo di realizzare l'effettivo equilibrio dei ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio.

3. In considerazione del fatto che il Comune di Valfornace deriva da un procedimento di fusione di comuni, i Municipi rappresentano i territori delle Comunità di origine.

4. In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni:

Municipio di Fiordimonte

Municipio di Pievebovigliana

Ai Municipi si applicano le norme in materia di Circoscrizioni Comunali di cui all'articolo 17 del D.L.vo 267/2000 per quanto compatibili.

### **ART. 24 - ORGANI DEI MUNICIPI, COMPOSIZIONE ED ELEZIONE**

1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio ed il Presidente.

2. Il Consiglio di Municipio, organo partecipativo delle esigenze della Comunità nell'ambito dell'unità del Comune, tutela e garantisce l'identità e la rappresentanza delle Comunità di origine. I Consigli di Municipio sono composti da n. 4 consiglieri, di cui n. 3 espressione della maggioranza e n. 1 della minoranza, tra i quali viene scelto il Presidente e sono eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio comunale con sistema proporzionale corretto secondo le modalità di seguito indicate. Ciascun elettore ha diritto di votare per una lista, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere di Municipio compreso nella lista, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Alla lista che consegue il maggior numero di voti validi, vengono assegnati 3 seggi del Consiglio di Municipio secondo l'ordine dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il restante seggio è assegnato alla seconda lista determinata sulla base dei voti complessivi di lista e risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il Presidente rappresenta il Municipio ed è eletto dal Consiglio di Municipio tra i propri componenti.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, i Consigli di Municipio decadono, salvo l'esercizio delle relative funzioni fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli di Municipio. Il Regolamento disciplina le modalità elettorali, la composizione ed il funzionamento degli organi del Municipio.

5. È istituito un organismo di raccordo tra i Municipi denominato Conferenza delle Municipalità che svolge funzioni di coordinamento per favorire il confronto delle comunità e favorire scelte unitarie.

### **ART. 25 – POTERI, COMPITI E FUNZIONI DEI MUNICIPI**

1. I Consigli di Municipio hanno funzioni di iniziativa, di proposta e di controllo sulle attività comunali di interesse del Municipio.

2. I Consigli di Municipio possono rivolgere ai competenti organi del Comune richieste, interrogazioni e proposte di deliberazioni, in ordine ai servizi comunali di interesse del Municipio ed a speciali situazioni

sociali o economiche della popolazione del Municipio; gli organi comunali debbono provvedere in ordine a tali atti con le modalità previste dal Regolamento.

3. I Consigli di Municipio avanzano proposte in merito alla redazione degli atti di programmazione comunale ed esprimono pareri obbligatori su materie e questioni inerenti il territorio di riferimento del Municipio stesso.

4. Ai Municipi viene garantito il più ampio decentramento dei servizi comunali che deve necessariamente includere l'urbanistica e la gestione del territorio e dell'ambiente.

5. Ai Municipi viene assicurata la presenza del personale dipendente sul territorio di riferimento in misura non inferiore a quella antecedente la fusione dei due comuni.

5. Ai Municipi deve essere garantita un'adeguata rappresentatività all'interno degli organismi partecipati dal nuovo comune e la facoltà per i presidenti dei Municipi di intervenire alle riunioni della Giunta e del Consiglio nei casi in cui vengono affrontati argomenti inerenti il territorio del Municipio stesso.

6. Al fine di non creare disservizi per i cittadini viene garantito uno sportello operativo dei servizi del Comune di Valfornace presso il Municipio di Fiordimonte.

7. Il contributo straordinario rapportato alla quota del 40% dei trasferimenti erariali spettante al nuovo comune per dieci anni, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente, e la quota parte dei contributi regionali vengono destinati esclusivamente a beneficio dei servizi e degli investimenti dei Municipi di Pievebovigliana e Fiordimonte in modo proporzionale ai trasferimenti erariali spettanti a ciascun comune in riferimento all'anno 2010.

8. Il comune di Valfornace risultante da fusione, può mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori dei comuni preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo ente.

9. I Consigli di Municipio svolgono azione di controllo sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse del Municipio con le modalità previste dal Regolamento.

10. I Municipi, al fine di consentire un intervento coordinato, collaborano e si raccordano con gli assessorati e i settori competenti e sono gli interlocutori privilegiati delle associazioni dei vari territori e del volontariato.

11. Il regolamento disciplina analiticamente le modalità di esercizio dei poteri, dei compiti e delle funzioni dei Municipi.

## **Art. 26 – PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI**

1. I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.

2. Il regolamento sui Municipi disciplina, sulla base dei principi del presente Statuto, le modalità con cui i Consigli di municipio promuovono la partecipazione delle persone residenti o che hanno nel Municipio una sede individuabile di attività e delle forme associative di interesse municipale per la formazione di deliberazioni di rilevante interesse per la propria comunità o per l'esame di specifici problemi della popolazione o del funzionamento dei servizi municipali.

## **CAPO V ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

### **ART. 27 - PRINCIPI E CRITERI**

1. L'organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi, al fine di rispondere ai bisogni della collettività ed agli indirizzi dell'Amministrazione deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri:

- di efficacia interna e gestionale, come misura del rapporto tra obiettivi e risultati, così da conseguire il massimo grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati;
- di efficacia esterna o sociale, come capacità di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;
- di efficienza, come corretto e razionale uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, in modo da realizzare il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate;
- di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale;

-di equità, come criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso ai servizi sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.

## **ART. 28 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA**

1. L'articolazione della struttura organizzativa non deve mai costituire fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione, deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione tra gli uffici ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.
2. Gli uffici comunali possono essere suddivisi in settori eventualmente raggruppati in aree funzionali. Possono inoltre essere previste strutture finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici.
3. L'assetto della struttura organizzativa e la dotazione organica sono sottoposte all'approvazione ed a periodiche verifiche da parte della Giunta Comunale in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dalla legge.

## **ART. 29 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

1. L'Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:
  - garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo;
  - cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
  - valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
  - promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività.

## **ART. 30 - RELAZIONI SINDACALI**

1. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti.
2. Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

## **ART. 31 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI**

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità della disciplina generale sullo stato giuridico e usufruiscono del trattamento economico del personale stabilito dalla Legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati.
2. Debbono svolgere la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
3. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata dal Codice di comportamento, da norme di legge, di contratto e di regolamento.

## **ART. 32 - IL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività. Inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) esprime il parere di cui all'art.49 del D.Lgs.267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili degli uffici e dei servizi;
  - c) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

- d) esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
5. Il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART.33 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art.98 del D.Lgs.267/2000.
2. Salvo quanto disposto in caso di revoca, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

### **ART. 34 - IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Comune ha un Vice Segretario che svolge, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, le funzioni vicarie del Segretario Comunale da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.
2. Il Vice-Segretario normalmente coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e quale collaboratore di questi può prendere parte alle sedute della Giunta senza capacità di intervento se non in posizione vicaria.

### **ART. 35 - I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo dell'Ente.
2. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell'ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi e limitatamente alle materie di propria competenza, spettano le funzioni di cui all'art. 107 c.3 del D.lgs. 267/2000, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi del Comune.
4. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la trasparenza, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa posta in essere dalle strutture di loro pertinenza.
5. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture di loro competenza, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle direttive loro impartite in relazione all'attività tecnica, amministrativa e contabile, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, dell'applicazione dei Regolamenti Comunali.

### **ART. 36 - CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. La conferenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi si riunisce sotto la presidenza del Segretario Generale. Definisce le linee di indirizzo per l'attuazione dei programmi e la corrispondenza dell'attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli organi di governo. La conferenza dei Responsabili è un organo consultivo, propositivo, decisionale e riferisce al Sindaco sulla propria attività.

### **ART. 37 - COLLABORAZIONI ESTERNE**

1. Per raggiungere obiettivi determinati, in assenza di personale dipendente in possesso di specifica professionalità, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne a tempo determinato, ad alto contenuto di competenza.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del progetto affidatogli e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

## **CAPO VI**

### **TRASPARENZA, ACCESSO INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **ART.38 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA**

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e di lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.
4. Gli amministratori e i Responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a comunicare le informazioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti al fine della loro pubblicazione.

#### **ART. 39 – MODALITÀ DI ACCESSO**

1. Il Comune individua spazi idonei per la pubblicazione degli atti, dei manifesti e delle notizie che occorre portare a conoscenza del pubblico.
2. Il Comune adotta procedure atte a favorire l'accesso dei cittadini agli atti anche tramite la rete internet. Pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione a cui corrisponde il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione.
3. I cittadini possono consultare l'archivio di deposito e l'archivio storico comunale, secondo termini e modalità prestabilite nel pieno rispetto della legge.
4. La richiesta di accesso comporta anche la facoltà di estrarne copia nei modi e con i limiti indicati dalla normativa vigente.

#### **ART. 40 – ACCESSO CIVICO**

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

#### **ART. 41 – DIRITTO DI INFORMAZIONE**

1. Il Comune riconosce nell'informazione, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita politica e sociale dell'Ente.

2. L'esercizio di questo diritto è assicurato attraverso lo Sportello polifunzionale, il quale opererà in stretta collaborazione con tutti gli altri uffici dell'Ente.

#### **ART. 42 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

1. La partecipazione della società civile può avvenire secondo le forme elencate ai successivi articoli.
2. Il Comune disciplina con apposito Regolamento sulla Partecipazione gli interventi dell'Amministrazione comunale volti a promuovere e a sostenere le modalità di partecipazione della società civile, elencate nel presente capo, nel perseguimento della concretizzazione dei principi di sussidiarietà previsti dall'articolo 118 della Costituzione.

#### **ART. 43 – FORME ASSOCIATIVE**

1. Il Comune valorizza e favorisce lo sviluppo e l'attività, anche su base di Municipi, delle forme associative, espressioni autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.
2. Il Comune riconosce alle forme associative di cui al comma 1 il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative anche tramite specifiche consulte e forum.

#### **ART. 44 – DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA**

1. Il Comune riconosce la complementarità tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa secondo gli indirizzi dell'Unione Europea. Le decisioni sono prese nella maniera più possibile aperta e vicina al cittadino applicando il principio di sussidiarietà. La partecipazione rappresenta un diritto dei cittadini e la sussidiarietà un elemento portante della democrazia partecipativa. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti.
2. Il Consiglio Comunale, al fine di garantire le finalità di cui al comma 1:
  - a) promuove altresì forme capillari di consultazione della popolazione secondo le più avanzate metodologie, pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;
  - b) assicura il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
  - c) assicura che dei risultati delle consultazioni sia dato atto nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione. Nel caso in cui i risultati del processo partecipativo fossero rigettati sarà emesso un provvedimento motivato;
  - d) agevola la fruizione di strutture o spazi idonei per il corretto e proficuo svolgimento degli incontri finalizzati alla partecipazione di cittadini, gruppi e associazioni che ne facciano richiesta.

#### **ART. 45 - ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte di deliberazione dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi locali o per migliorare i servizi.
2. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità di esercizio del diritto.

#### **ART. 46 CONSULTAZIONE POPOLARE**

1. È ammessa la consultazione della popolazione del Comune su specifici argomenti di interesse collettivo nelle materie di competenza comunale, anche attraverso questionari e sondaggi. La consultazione è promossa su proposta della Giunta Comunale o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con le elezioni politiche e amministrative.

#### **ART. 47 - REFERENDUM CONSULTIVO E ABROGATIVO**

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale l'istituto del referendum:
  - a) con il referendum consultivo i titolari dei diritti di partecipazione esprimono il loro orientamento in merito a temi, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
  - b) con il referendum abrogativo i titolari dei diritti di partecipazione richiedono l'abrogazione dall'ordinamento comunale di deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
2. Il Sindaco indice il referendum consultivo o il referendum abrogativo, su materie di esclusiva competenza locale, quando lo richiedano almeno il 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune o la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali o quando lo richiedano i due Consigli di Municipio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. La richiesta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di una Commissione di garanzia, eletta e composta secondo i criteri stabiliti da apposito Regolamento, in modo da garantirne la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.
4. Il Regolamento prevede i criteri di formulazione del quesito, che in ogni caso deve essere chiaro ed univoco, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta delle firme, e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - a) lo Statuto comunale;
  - b) il Regolamento del consiglio comunale e dei consigli di municipio;
  - c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  - d) gli atti inerenti alla tutela dei diritti delle minoranze;
  - e) i provvedimenti nelle materie relative a:
    - tributi locali e tariffe;
    - designazioni e nomine;
    - pubblico impiego;
  - f) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui od all'emissione di prestiti;
  - g) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
  - h) gli atti inerenti alle materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
  - i) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.
6. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:
  - a) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;
  - b) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.
7. I referendum non possono aver luogo in concomitanza con elezioni regionali, provinciali, comunali e di Municipio. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di 2 referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.
8. Il referendum abrogativo non è indetto se il Consiglio comunale delibera la modifica della disposizione normativa o del provvedimento di cui si è proposta l'abrogazione. L'atto deliberativo del Consiglio comunale è sottoposto alla Commissione di garanzia prevista dal comma 2 la quale, sentiti i promotori e gli interessati, valuta se la nuova disciplina sia sostanzialmente innovativa rispetto a quella precedente. In quest'ultimo caso dichiara che il referendum non deve più avere luogo. Altrimenti, procede, sentiti i suddetti soggetti, a riformulare il quesito ed indice il referendum.
9. Possono partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Per i soli referendum consultivi, il diritto di voto è esteso anche ai residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e ai cittadini extracomunitari legalmente residenti da almeno cinque anni.
10. Qualora al referendum consultivo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, sia se intende conformarsi al risultato di essa, sia se intende discostarsi.

11. Qualora al referendum abrogativo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti si sia espressa per l'abrogazione, entro 3 mesi dalla prima seduta utile il Consiglio delibera sulle modifiche da apportare all'atto cui l'abrogazione si riferisce. In assenza di tale deliberazione, l'atto sottoposto a referendum perde efficacia a partire dal novantesimo giorno.

#### **ART. 48 - FORUM DEI GIOVANI E CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI DEI RAGAZZI E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**

1. Il Consiglio comunale, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere, l'elezione del Forum comunale dei giovani e del Consiglio Comunale dei ragazzi.

### **CAPO VII I SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

#### **ART. 49 - PRINCIPI**

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme anche associative riconosciute dalla Legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

#### **ART. 50 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

1. Il Comune organizza stabilmente e in modo continuativo quelle attività istituite come servizi pubblici, assicurandone l'accessibilità a standard di qualità specificata e a tariffe sostenibili. Promuove accordi con gli altri Comuni per la gestione associata dei servizi pubblici locali al fine di garantire significativi miglioramenti organizzativi.

2. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento nazionale e comunitario vigente.

### **CAPO VIII I CONTROLLI**

#### **ART. 51 – IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

1. Il Comune sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dei dipendenti nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema dei controlli interni è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

#### **ART. 52 – FORME DI CONTROLLO**

1. L'Amministrazione Comunale, riconoscendone l'utilità, si dota di strumenti adeguati per il controllo dell'azione amministrativa demandando al potere regolamentare la disciplina delle modalità di svolgimento inerenti:

-al controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

-alla verifica, attraverso il controllo di gestione, dell'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

-alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

-alla garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

## **CAPO IX GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA**

### **ART. 53 - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato in materia di finanza pubblica, il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, diritti, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi di propria competenza.

2. Il Comune persegue l'obiettivo di omogeneizzazione di tasse, tariffe, e tributi nell'ambito dell'intero territorio comunale.

### **ART. 54 - BILANCIO**

1. Il Consiglio comunale delibera i

l Bilancio ed il Rendiconto della gestione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità della gestione e trasparenza.

2. Il Regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione.

3. Il Comune garantisce il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria alla formazione del bilancio ed alla sua rendicontazione.

### **ART. 55- FUNZIONE DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

1. La nomina, la composizione, il funzionamento, la durata in carica, le ipotesi di revoca e di cessazione, e la conseguente sostituzione del Revisore dei Conti sono disciplinate dalla Legge.

2. Il Revisore dei Conti:

a) svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;

c) esprime il proprio parere sulla proposta di Bilancio Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) esercita la vigilanza sull'amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi;

e) riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio, affinché quest'ultimo ne informi il Consiglio Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;

f) effettua le verifiche di cassa previste dalla legge;

g) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.

3. In occasione della discussione di determinati argomenti, il Revisore dei Conti può essere invitato dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta, nonché ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale.
4. Il Revisore dei Conti, nello svolgimento della propria attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per ragioni del proprio ufficio. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. In caso di inosservanza dei propri doveri, il Consiglio Comunale ne pronunzia la revoca, previa comunicazione all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta e tenendo conto delle sue eventuali deduzioni.

## **CAPO X**

### **VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ E DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE**

#### **ART. 56- SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE**

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema di valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale in modo da assicurare elevati livelli qualitativi ed economici del servizio attraverso la valorizzazione dei risultati e del merito.
2. La valutazione è annuale e viene condotta dal Nucleo tecnico di valutazione e da ciascun responsabile degli uffici e servizi per quanto riguarda le risorse umane assegnate.
3. La valutazione viene condotta avendo riguardo ai documenti di definizione ed assegnazione degli obiettivi ed ai parametri oggettivi elaborati all'interno del sistema disciplinato da regolamento.
4. La rendicontazione dei risultati avviene nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dei risultati di gestione.
5. La nomina, la composizione, il funzionamento, le competenze e la durata del Nucleo tecnico di valutazione sono disciplinati con il regolamento che istituisce il sistema di misurazione e valutazione.

## **CAPO XI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 57- APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO**

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

#### **ART. 58- ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del comune.

#### **ART. 59 - CLAUSOLA DI TRANSITORietà'**

1. Le norme del presente Statuto si intendono vigenti con la nascita del Comune di Valfornace da fusione dei precedenti comuni. I regolamenti e gli atti amministrativi di contenuto generale, compresi i piani urbanistici, dei comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte restano in vigore, in quanto compatibili, negli ambiti territoriali dei comuni di origine, fin quando non vi provveda il Comune di Valfornace.